

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

Sull'*ordine dei lavori* il Presidente Baracco fa presente alla Commissione che i disegni di legge all'ordine del giorno, concernenti dipendenti da pubbliche amministrazioni non possono essere discussi, non avendo ancora il Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione fatto conoscere il suo parere in ordine all'opportunità di trattarli. Al fine di consentire al Ministro stesso l'acquisizione di elementi di giudizio idonei a formulare un provvedimento organico di carattere generale non appare pertanto opportuno procedere nella trattazione dei disegni di legge sopra citati.

Il senatore Gianquinto, a nome del Gruppo comunista, si dichiara d'accordo sulla necessità di rinviare l'esame di tali provvedimenti. Il senatore Tupini prospetta la convenienza di sanare, prima ancora che il Ministero per la riforma abbia deciso, alcune palesi ingiustizie e sperequazioni. Il senatore Battaglia aderisce alla proposta di rinvio sostanzialmente formulata dal Presidente Baracco, ma auspica che il ministro Medici possa decidere al più presto sull'argomento. Alla raccomandazione si associano i senatori Carelli ed Indelli, formulando particolari raccomandazioni per la sollecita discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri: « *Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956* » (1960), già approvato dalla Camera dei deputati. I senatori Picardi e Lepore, pur aderendo al rinvio della discussione, rivolgono alla Commissione analoghe raccomandazioni per la trattazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spina e Scarlato: « *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato* » (1812), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo interventi dei senatori Sansone, Ferrari, Busoni, Pagni, Battaglia, del Presidente Baracco e del Sottosegretario di Stato Bisori, la discussione dei disegni di legge in sede referente — figuranti nell'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione, ascoltato il parere predisposto dal senatore Schiavone sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Simonucci ed altri: « *Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, numero 3818, riguardante le società di mutuo soccorso* » (1190) ne accoglie, a maggioranza, le conclusioni, con le quali si propone che il punto 6) dell'articolo 6 del provvedimento sia stralciato, per farne oggetto di esame in sede di discussione del disegno di legge governativo per la riforma della legge di pubblica sicurezza.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO *indi del Vice Presidente* MONNI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mannironi.

IN SEDE DELIBERANTE, il senatore Azara riferisce favorevolmente sul disegno di legge: « *Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia* » (1648). Dopo aver richiamato le linee generali della relazione svolta precedentemente, in sede referente, sul provvedimento, il relatore chiarisce gli scopi cui questo tende; passa poi ad illustrare i singoli articoli, proponendo per taluni di essi lievi modificazioni al testo originario.

Dopo interventi del Presidente Magliano, del Sottosegretario Mannironi e dei senatori Romano Antonio, Picchiotti, Capalozza, Monni e Jodice, si passa all'esame ed alla votazione dei singoli articoli. Gli articoli 1, 3, 4 e 10 vengono approvati con le modifiche proposte dal relatore senatore Azara; gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 vengono approvati nel testo originario; per l'articolo 12 il Sottosegretario di Stato Mannironi propone la seguente nuova formulazione del terzo comma: « Il magistrato ispettore incaricato di una inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine e senza la osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al Capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e poi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, alle attitudini ed alle capacità da lui dimostrate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare ». Il senatore Capalozza critica la nuova formulazione che, a suo avviso, lascia un campo eccessivamente largo di ricerca senza indicarne i criteri e rileva poi che con le disposizioni in discussione si trasferiscono a funzionari amministrativi compiti che sono propri del Consiglio superiore della magistratura. Il senatore Jodice, decisamente contrario al testo originario e all'emendamento governativo, afferma che con l'attuale provvedimento si tenta di ritrasferire al Mini-

stro di grazia e giustizia attribuzioni e compiti che spettano al Consiglio superiore della magistratura, rischiando così di sconvolgere i canoni fondamentali della Costituzione. Il senatore Azara, rispondendo ai senatori Capalozza e Jodice, rileva che i compiti del Consiglio superiore della magistratura sono fissati dalla Costituzione e che il presente provvedimento non intende certo intaccarli; afferma poi che le ispezioni previste dal disegno di legge in discussione servono unicamente a rendere possibile il controllo sull'andamento degli uffici, controllo che non può essere svolto dal Consiglio superiore della magistratura. Anche i senatori Romano Antonio e Monni respingono le osservazioni dei senatori Capalozza e Jodice mettendo in rilievo che con il presente disegno di legge si rimane nello schema creato dalla Costituzione e dalle disposizioni sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Dopo ulteriori interventi del Sottosegretario Mannironi e del Presidente Magliano, il senatore Capalozza dichiara di non insistere sulle osservazioni svolte, mentre il senatore Jodice dichiara che voterà contro l'articolo 12. Dopo di che tale articolo viene messo ai voti ed approvato con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo e con una lieve modifica all'ultimo comma, suggerita dal relatore senatore Azara.

Gli ultimi due articoli (13 e 14) e le due tabelle sono approvate senza modificazioni; viene allora posto in votazione, ed approvato, il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Papalia riferisce poi favorevolmente sul disegno di legge: « *Norme relative al divieto dell'uso della manette, di gabbie e di altri mezzi di coercizione fisica dei detenuti, e al divieto di ogni pubblicità dei detenuti con uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi* » (1942), chiarendo che esso tende, come risulta dall'articolo 1, ad evitare che il trattamento dei detenuti sia contrario al senso di umanità e alla presunzione di non colpevolezza degli imputati. Il senatore Picchiotti dichiara di essere d'accordo con il relatore; i senatori Monni e Romano Antonio si dichiarano invece perplessi circa le conseguenze che il provvedimento potrebbe provocare e propongono la soppres-

sione dell'articolo 1 e l'aggiunta di un articolo che faccia salvi i casi in cui particolari esigenze impongono misure di cautela; il senatore Capalozza, favorevole al provvedimento, propone un emendamento estensivo della disposizione dell'articolo 2 per vietare del tutto l'uso delle manette; infine il senatore Sand si dichiara favorevole al provvedimento con la modificazione proposta dal senatore Capalozza. Agli intervenuti risponde il Sottosegretario di Stato Mannironi il quale, a nome del Governo, si dichiara decisamente favorevole all'approvazione del disegno di legge e propone poi di rinviare la discussione ad una delle prossime sedute per consentire alla Commissione di compiere un ulteriore esame della questione e di predisporre qualche lieve ritocco al testo del provvedimento per eliminare le perplessità manifestate da alcuni intervenuti. Dopo ulteriori interventi del Presidente Magliano e del senatore Papalia, la Commissione accoglie la proposta di rinvio del Sottosegretario di Stato Mannironi.

IN SEDE REFERENTE, infine, il senatore Romano Antonio riferisce sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Cemmi ed altri: « *Conferimento di posti di notaio* » (1949) dichiarandosi favorevole alla sua approvazione. I senatori Jodice, Picchiotti, Caroli, Sand e Cemmi si dichiarano favorevoli al provvedimento; il senatore Monni invece afferma di essere fortemente perplesso circa l'opportunità di violare un principio generale di diritto promuovendo con legge persone che non sono risultate vincitrici del concorso. Il Sottosegretario Mannironi, a nome del Governo, si dichiara contrario al disegno di legge e mette in rilievo che le sedi notarili vacanti sono assorbite in parte da un concorso per 200 posti già espletato; in parte da un concorso per 250 posti in corso di espletamento, e in parte dal concorso per 150 posti che dovrà essere tra breve bandito; non esistendo pertanto ragioni di urgenza particolare, cade a suo avviso, la ragion d'essere del provvedimento. Dopo ulteriori interventi dei senatori Caroli, Romano Antonio e Jodice la Commissione accoglie la proposta del Presidente Monni di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente GAVA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

In apertura di seduta, il senatore Jannuzzi porge, a nome di tutti i componenti la Commissione, un affettuoso saluto ed un augurio di buon lavoro al nuovo Presidente, senatore Gava, saluto ed augurio cui si associano i senatori Lussu e Ferretti e il Sottosegretario di Stato Russo: il Presidente Gava, ringraziando, si dice pienamente consapevole dell'importanza delle sue responsabilità e manifesta il proposito, contando sulla collaborazione di tutti i Senatori componenti la Commissione, di fare sempre del suo meglio per corrispondere alle attese ed alla fiducia avuta.

Successivamente il senatore Jannuzzi solleva una questione di carattere generale, sottolineando l'opportunità di tener conto dell'importanza dei provvedimenti affidati alle Commissioni in sede consultiva e prospettando l'eventualità che il termine regolamentare degli otto giorni sia reso meno ristretto. Si associano, con diverse motivazioni, i senatori Fenoaltea, Messeri, Ferretti e Pastore: il Presidente, riassumendo il breve dibattito, pur non trascurando l'ipotesi della eventuale creazione di Sottocommissioni per i pareri, esprime l'avviso che il problema debba essere portato all'attenzione della Giunta del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « *Trattamento economico del personale addetto alle Istituzioni culturali e scolastiche all'estero* » (1667). Il Sottosegretario di Stato Russo dichiara di non aver alcuna obiezione alla soppressione dell'articolo 5: la soppressione di tale articolo, messa ai voti, è approvata. Sono altresì approvati gli articoli 6 e 7, quest'ultimo con un emendamento formale del senatore Messeri, nonché gli articoli 8 e 9.

All'articolo 10 il senatore Messeri ed i senatori Pastore e Mencaraglia propongono un emendamento inteso a sostituire il primo comma, nel senso di stabilire che l'assegno

di sede viene corrisposto anche durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni, anzichè di 30, in ogni anno solare; all'emendamento si dichiarano favorevoli i senatori Ferretti e Jannuzzi e il Sottosegretario di Stato Russo, il quale dichiara inoltre di accettare anche l'emendamento dei senatori Mencaraglia e Pastore al terzo comma dell'articolo 10, inteso a stabilire che l'assegno di sede non compete al personale che fruisce di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. Poichè però il senatore Jannuzzi dichiara di voler risolvere il problema del rimborso delle spese di viaggio e di voler presentare in proposito un ordine del giorno e poichè il senatore Mencaraglia ritiene opportuno chiarire preliminarmente la portata dell'articolo 8 della legge n. 1142 del 1954, la Commissione decide di accantonare l'esame dell'articolo 10.

Viene poi approvato l'articolo 11, con un emendamento del senatore Messeri, accolto dal Sottosegretario di Stato Russo, inteso ad aggiungere, alla fine, le parole: « e i rimborsi di cui all'articolo 15 ». Dopo che il Sottosegretario di Stato Russo ha dichiarato di essere contrario all'emendamento soppressivo, dei senatori Mencaraglia e Pastore, del terzo comma dell'articolo 12, in ordine al quale intervengono anche i senatori Ferretti e Messeri, emendamento che successivamente il senatore Mencaraglia ritira, sono approvati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

All'articolo 20 il relatore Micara illustra l'emendamento da lui presentato, inteso ad aggiungere la seguente frase dopo le parole « è elevato a 20 »: « Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge stessa ». A sua volta, il senatore Messeri propone di aggiungere, alla fine dell'emendamento presentato dal relatore, le parole: « ed ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri ». I due emendamenti, messi ai voti, sono approvati ed è approvato altresì l'articolo 20 nel testo emendato.

All'articolo 21, il senatore Mencaraglia illustra l'emendamento, da lui presentato

con il senatore Pastore, inteso a sostituire il secondo comma con il seguente: « Sino a tale data spettano gli assegni di sede previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, commisurati al grado superiore a quello in atto al 30 giugno 1956 e, per coloro che sono stati assunti nei ruoli posteriormente a tale data, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli in essere alla data predetta ». Il Sottosegretario di Stato Russo si dichiara contrario, sia per ragioni di ordine finanziario, attinenti alla copertura, sia per ragioni di ordine sostanziale.

Dopo un intervento del senatore Jannuzzi, che osserva trattarsi di una norma non soltanto transitoria ma addirittura a carattere retroattivo, si sviluppa un ampio dibattito al quale prendono parte il presentatore dell'emendamento, i senatori Messeri, Spano, Fenoaltea, Ferretti e lo stesso Presidente Gava, il quale, constatata la presenza di molte perplessità nei componenti la Commissione, ritiene di interpretarne il pensiero, suggerendo l'opportunità che la Commissione si pronunzi sull'articolo 21 in una prossima seduta, da tenersi domani venerdì 13 aprile alle ore 9. Il Sottosegretario di Stato Russo, dal canto suo, non ha difficoltà ad aderire alla proposta, che trova concorde la Commissione.

La Commissione affronta poi l'esame del disegno di legge: « *Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università Europea* » (1825). Prende la parola il senatore Ferretti, che sviluppa alcune perplessità di carattere amministrativo, sostenendo che la procedura adottata nella fattispecie costituisce un precedente pericoloso. Intervengono successivamente i senatori Fenoaltea, Micara, Jannuzzi, Battista, Mencaraglia e il relatore Ceschi. A tutti replica il Sottosegretario di Stato Russo chiarendo le ragioni che hanno determinato il provvedimento, che ritiene necessario sia approvato al più presto per segnare una nuova tappa sulla via dell'edificazione dell'Europa.

Riassume il dibattito il Presidente Gava, osservando che sono emerse notevoli perplessità in ordine alla titolarità dell'immobile adibito a sede della futura Università europea ed in ordine ad altri punti di so-

stanziale importanza, perplessità che sembrano suggerire la opportunità di un rinvio della discussione del disegno di legge, nella eventualità che si possa dare allo stesso una formulazione in grado di soddisfare le esigenze prospettate nel corso della discussione. Il Sottosegretario di Stato Russo, dal canto suo, dichiara di consentire alla proposta di rinvio, proposta che è accolta dalla Commissione.

Sull'*ordine dei lavori*, il Presidente Gava informa la Commissione di avere affidato l'incarico di predisporre la relazione sul bilancio del Ministero degli affari esteri al senatore Ceschi, che ringrazia sin d'ora per avere accettato l'incarico, anche a nome della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione, dopo una breve esposizione dell'estensore, senatore Turani, approva il parere favorevole sul disegno di legge: « *Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti* » (1930) da trasmettere alla 6^a Commissione permanente (Istruzione).

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962. — *Presidenza del Presidente CADORNA.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

In apertura di seduta, il Presidente ricorda che cade in questi giorni il primo anniversario della morte del senatore Angelo Cerica; ne commemora, quindi, le elette doti di cittadino, di parlamentare e di soldato.

La Commissione, che ha avuto durante lunghi anni in Angelo Cerica un insigne ed operoso Presidente, ne lamenta ognora la perdita e ne esalta l'esempio.

Allé parole pronunciate dal Presidente Cadorna si associa, a nome del Governo — e, in particolare, del Ministro della difesa — l'onorevole Pelizzo.

La Commissione inizia, quindi, i suoi lavori IN SEDE DELIBERANTE; circa il disegno di legge: « *Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e*

delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1945) il Presidente fa presente che, avendo la Commissione finanze e tesoro sciolte le sue riserve, è possibile procedere nell'ulteriore discussione del provvedimento; ricorda, inoltre, che nella seduta del 5 aprile era stata nominata un'apposita Sottocommissione incaricata di approntare un testo più adeguato e pertinente.

Dopo un ampio dibattito — nel quale intervengono numerosi senatori, il Ministro Trabucchi e il Sottosegretario Pelizzo — gli articoli dall'1 al 6 sono approvati in un nuovo testo del seguente tenore:

« *Art. 1.* — Con decorrenza 1^o febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.

L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

« *Art. 2.* — L'aumento stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

« *Art. 3.* — L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli uffi-

ciali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza e l'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio di polizia ».

Le misure della indennità di servizio di polizia di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di carabiniere.

« Art. 4. — L'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza, nonché il supplemento all'indennità militare speciale di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di polizia tributaria ».

Le misure della indennità di polizia tributaria di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del supplemento indicati nel comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi finanziari che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo della guardia di finanza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di finanziere.

« Art. 5. — L'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, nonché il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio carcerario ».

Le misure dell'indennità di servizio carcerario di cui al precedente comma sono da ragguagliare a trenta volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi agenti di custodia che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo degli agenti di custodia, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di agente di custodia.

« Art. 6. — Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia sospeso o ridotto, le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospese o ridotte in proporzione ».

Gli articoli 7 e 8 rimangono, invece, invariati. Il Presidente, riassumendo i voti dei senatori intervenuti nel dibattito, riafferma il principio che sia conservata al personale militare, in ogni ulteriore miglioramento delle retribuzioni, la posizione assicurata dalle precedenti leggi, in base al riconoscimento delle particolari esigenze della carriera militare. Dopo di che il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTIE, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (1903), ascoltando un'esposizione del senatore Vaccaro.

Il relatore illustra i criteri direttivi ed i principi informativi della sua relazione, per quanto attiene alle varie attività e alle numerose iniziative del Ministero della difesa, considerate sotto l'aspetto politico, tecnico, ed economico.

Dopo interventi dei senatori Cornaggia Medici, Tessitori, Pajetta e De Luca Luca — che si soffermano su aspetti particolari dello stato di previsione del Ministero della difesa — e dopo un discorso in replica del Sottosegretario Pelizzo, viene dato mandato, al senatore Vaccaro, per la presentazione della relazione all'Assemblea.

GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962. — Presidenza del Presidente JANNUZZI.

Aperta la seduta, in sede di comunicazione il Presidente ricorda ai membri della Giunta quanto già da lui comunicato, nella precedente riunione, in merito allo schema di disegno di legge di sua iniziativa, e che aveva ricevuto l'adesione dei membri della Giunta stessa, concernente norme integrative della legge 18 marzo 1959, n. 101, sulla relazione annuale al Parlamento del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Rammenta come si sia manifestata l'opportunità di raggiungere il fine prefissosi, vale a dire una sede specifica ed autorevole per la discussione organica dei problemi del Mezzogiorno, attraverso una modifica al Regolamento del Senato, piuttosto che per mezzo di un provvedimento di legge. Auspica, pertanto, che la richiesta modifica dell'articolo 21 del Regolamento del Senato trovi il consenso della Giunta per il Regolamento, che la esaminerà alla sua prima riunione.

Dichiarandosi, quindi, fiducioso dell'accoglimento di tale richiesta, il Presidente informa la Giunta di aver assunto informazioni presso la Presidenza del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno circa l'invio della relazione annuale, il cui attento esame impegnerà la Giunta stessa dopo le ferie pasquali.

Ricorda, infine, chiedendo il parere dei colleghi, quanto da lui proposto nell'anno decorso, e che non è stato più possibile attuare, relativamente ad un programma di visite della Giunta nelle regioni del Sud e delle Isole, allo scopo di conoscere quanto finora realizzato dalla Cassa per il Mezzo-

giorno, dagli Istituti di credito industriale e per effetto degli altri interventi statali.

Aperta la discussione, il senatore Crollanza, dichiarandosi d'accordo con quanto detto dal Presidente, afferma come sia essenziale che, indipendentemente dallo strumento impiegato per il raggiungimento del fine, si giunga all'auspicato, specifico dibattito in Aula sulla relazione del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Quanto, poi, al programma di visite della Giunta, fa presente l'opportunità che esse abbiano luogo in un periodo di minore impegno per gli incombenti doveri parlamentari e politici, possibilmente durante il periodo estivo.

Il senatore Crespellani, a sua volta, riconosce che solo una visione diretta delle varie situazioni locali può dare maggiori possibilità valutative ai parlamentari, esprimendo, peraltro, l'avviso che tali visite abbiano luogo in modo frazionato e non prima della seconda metà del prossimo mese di settembre.

Intervengono, infine, il senatore Bellisario, che rivolge invito alla Presidenza della Giunta perchè, tra le visite programmate, si dia la precedenza a quella in Abruzzo, al fine di una sollecita valutazione delle necessità della regione e dei vari problemi che si pongono per una loro soluzione, in primo luogo quello relativo allo sfruttamento dei giacimenti di metano; il senatore Alberti, il quale, associandosi alla richiesta del senatore Bellisario, auspica il prolungamento dei metanodotti dall'Abruzzo fino a Terni e ad Orte, al fine di una soluzione dei problemi delle zone dell'alto Lazio.

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, riassume i termini della discussione, aderendo alla richiesta di iniziare le eventuali visite dall'Abruzzo, anche per l'opportunità di principiare dalle regioni più vicine, prega il senatore Bellisario di voler predisporre uno schema di programma per la visita dei membri della Giunta alla regione predetta.

Alla prossima seduta, infine, è rinviato l'esame del disegno di legge di iniziativa popolare: « Fondo nazionale per la rinascita della montagna » (827).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**1^a Commissione permanente**

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno))

Venerdì 13 aprile 1962, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Revisione dei films e dei lavori teatrali (478). (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

2^a Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Venerdì 13 aprile 1962, ore 10

In sede referente

I. Seguìto dell'esame del disegno di legge:

CEMMI ed altri. — Conferimento di posti di notaio (1949).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI e PAPALIA. — Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari (1517).

2. CAPALOZZA. — Modificazione dell'articolo 277, capoverso, del Codice di procedura penale (199).

3. Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo (1941).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. SIMONUCCI ed altri. — Aggiornamento della legge 15 aprile 1886, n. 3718, riguardante le società di mutuo soccorso (1190).

2. Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso (1861) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 13 aprile 1962, ore 9

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro (1712) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (1788) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (1683).

5. Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (1836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. TRABUCCHI. — Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici - integrazioni ed aggiunte (1030-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7. PAJETTA ed altri. — Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana di Milano (1341).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata (1699).

2. Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine (1857) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione di vini vermouth e marsala (1747).

4. Deputato DE MARZI Fernando. — Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea (1917) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (1929).

7. Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, al comune di Torino, del complesso immobiliare sito in Torino, alla via Montevideo n. 41, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già sede dell'ex Laboratorio del chinino di Stato (1807).

8. Modifiche alle norme di riscossione dei canoni di utenze di acqua da parte dell'Ente acquedotti siciliani (1918) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. — FIORE ed altri. — Riconoscimento dei diritti acquisiti dei pensionati sottufficiali e truppa dei Corpi speciali militari collocati a riposo prima del 1° luglio 1956 (212).

10. Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari (1987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1952-1953 (188).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (204).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54 (189).

3. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 (244).

4. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1954-55 (243).

5. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1954-55 (245).

6. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-Urgenza) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio 1960*).

7. Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi relativi (1727).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 13 aprile 1962, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

CESCHI ed altri. — Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (1061-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

Venerdì 13 aprile 1962, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (1827-B) (*Approvato dal Sena-*

to e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, sulla esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (1926).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (1179).

CORBELLINI. — Esercizio di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1541).

(*Rinviati dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 4 aprile 1962*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1902).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21*